

CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI OSPITALITÀ ED ACCOGLIENZA A SUPPORTO DELLE INIZIATIVE TURISTICO – PROMOZIONALI PER IL PERIODO SETTEMBRE – 31 DICEMBRE 2021, DELLA S.O. TURISMO - SETTORE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO COMUNE DI PARMA

Art 1: Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto l'espletamento del servizio di ospitalità ed accoglienza a supporto delle iniziative di promozione turistica e della relativa comunicazione organizzati dalla S.O. TURISMO del Comune di Parma a partire dal mese di settembre e fino al 31 dicembre 2021. Tale servizio consiste nell'organizzazione e gestione delle attività ed incombenze connesse all'ospitalità ed accoglienza (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: acquisto di titoli di viaggio, noleggio auto con conducente, rimborso taxi, alloggio in albergo 4 stelle, pasti al ristorante, pagamento biglietti d'ingresso ai musei e mostre, accompagnamento con guida turistica) per ospiti, relatori, giornalisti, chef ed altre figure coinvolte nelle iniziative turistico-promozionali; eventuali piccoli service tecnici qualora necessari.

Art. 2: Importo del servizio, fatturazione e pagamenti.

L'importo complessivo ribassabile per l'esecuzione del servizio ammonta a € 8.200,00 oltre IVA di legge, ed è costituito come segue:

A – importo pari ad €. 7.131,15 (I.V.A. esclusa) – **non ribassabile** – destinato alle spese da sostenersi per la presa in carico delle mansioni ed oneri inclusi;

B – importo pari ad €. 1.068,85 (I.V.A esclusa) relativa a competenze e servizi propri dell'operatore economico, da considerarsi come compenso per il servizio svolto, sul quale presentare un ribasso ritenuto congruo.

La proposta economica dovrà essere onnicomprensiva e dovrà essere esplicitata senza fare riferimento ad eventuali ulteriori sconti da applicare: il prezzo indicato dovrà essere unico e non soggetto a condizionamento alcuno.

Il compenso per il servizio e le spese sostenute nell'esecuzione dello stesso dovranno essere fatturate al Comune di Parma e saranno soggette ad IVA. Al riguardo, **si precisa che i costi a rimborso di cui alla precedente lettera A dovranno essere fatturati per la sola base imponibile.**

In corso di vigenza del contratto la Stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto entro i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il pagamento del servizio sarà effettuato in un'unica soluzione previa presentazione di regolare fattura elettronica, mediante bonifico bancario a 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica.

Art.3 - Norme regolatrici

L'aggiudicazione avviene mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021. La proposta tecnica dovrà contenere una descrizione dettagliata dell'offerta e l'offerta economica dovrà essere al ribasso.

Qualora l'offerta tecnica non sia conforme a quanto richiesto, la Ditta non sarà considerata idonea. L'esecuzione del presente affidamento è regolata, oltre che da quanto disposto nel presente capitolato, da quanto segue:

- a. dalla determinazione dirigenziale di affidamento del servizio;
- b. dalle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- c. dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- d. dal D.lgs. n. 159/2011;
- e. dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- f. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

Le prestazioni dovranno essere garantite in tempo utile per la perfetta realizzazione ed organizzazione delle iniziative turistico- promozionali in stretta collaborazione con la S.O. Turismo che fornirà le direttive.

Qualora le condizioni non dovessero essere rispettate, ovvero il servizio risultasse carente, si procederà con la rescissione immediata del contratto ai sensi dell'art. 1453 del C.C. e all'affidatario sarà corrisposto solo l'importo del servizio correttamente eseguito.

Le parti concordano sin d'ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dall'affidamento.

Art. 4 –Durata del servizio.

Il servizio avrà durata di 4 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto su Mepa e comunque fino al 31/12/2021.

Art. 5 - Condizioni di esecuzione del servizio

1. Il servizio dovrà essere eseguito in stretta collaborazione con il/i referente/i incaricato/i dal Comune di Parma, S.O. Turismo, che si impegna a fornire all'affidatario, se richieste, tutte le informazioni utili ai fini dell'esecuzione del servizio in oggetto, laddove in possesso del Comune.

2. Ai sensi dell'art. 2, c.3, D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165" e del Codice di comportamento del Comune di Parma, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013 e ss.mm.ii., l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, nell'esecuzione del affidamento, pena la risoluzione dello stesso, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

Art. 6 – Forma del contratto.

Il perfezionamento dell'affidamento avverrà nel momento in cui il documento di stipula generato automaticamente dalla piattaforma Mepa in conclusione della trattativa, svolta con la forma della trattativa diretta (TD) viene caricato a sistema e firmato digitalmente. A tale documento si applicano le normative in materia di imposta di bollo (DPR 642/1972).

Art. 7 - Garanzie

Ai sensi dell'art. 103 c. 1 D.Lgs 50/2016, il Fornitore, a seguito di comunicazione di aggiudicazione definitiva, dovrà costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, deposito cauzionale infruttifero, pari al 10% del contratto (IVA esclusa) secondo una delle forme previste dalla legislazione vigente. Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto al termine del periodo di garanzia, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Il Fornitore può essere esonerato da tale obbligo in caso di proposta economica che preveda un ulteriore sconto in ragione del 2% dell'importo contrattuale netto.

Art. 8 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e assicurativi

1. L'Affidatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, pena la nullità assoluta del presente affidamento.
2. L'Affidatario si obbliga, ai sensi dell'art. 3, c.8 secondo periodo della L. n. 136/2010 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.
3. Qualora le transazioni relative al presente affidamento siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ovvero di strumenti considerati idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti, il presente affidamento si intende risolto di diritto.
4. L'Affidatario, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Parma.
5. L'Affidatario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla summenzionata Legge.
6. L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
7. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
8. Il conto corrente dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art.3 della L. 136/2010 e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono acquisiti mediante apposita autodichiarazione del Legale Rappresentante dell'Affidatario.
9. L'aggiudicatario dovrà garantire la stipula di regolare polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

Art. 9 – Divieto di cessione e subappalto

Il servizio è affidato in esclusiva al soggetto aggiudicatario, che vi provvederà a propria cura e spese. È vietato, a pena di rescissione del contratto, la cessione dello stesso o il subappalto. In caso di inosservanza si procederà con la rescissione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C., fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 10 - Obblighi di riservatezza

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al bando o comunque acquisiti a tal fine dall'Ente è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di cui al presente capitolato ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per

perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste all'Ente, con sede in Strada Repubblica 1, 43125 Parma.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: dpo-team@lepida.it.

Art. 11 - Foro di competenza.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo in tal modo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione dello stesso, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, rientrerà nella competenza esclusiva del Foro di Parma.